

Lettera Circolare Ministeriale

prot. n° **P11/4106 sott. 40/D** del **01/02/1999**

D.M. 31 marzo 1984 - Depositi di GPL di capacità inferiore a 5 m³ intestati a ditte distinte - Richiesta chiarimenti.¹

Con riferimento al quesito formulato con le note indicate a margine, si ritiene che più serbatoi di GPL di proprietà diversa con punti di rifornimento e linee di alimentazione distinte, possono essere considerati come un solo deposito, di capacità complessiva pari alla somma dei singoli serbatoi, qualora sia possibile rilasciare un certificato di prevenzione incendi intestato a tutti i proprietari o all'amministratore nel caso in cui il deposito stesso si configuri come una proprietà condominiale. Diversamente i serbatoi dovranno essere installati in conformità alle distanze di sicurezza previsto all'art. 2 del D.M. 20 luglio 1993.

Prot. n° 11607 VII 2/1 del 3 dicembre 1998

Oggetto: D.M. 31.03.84 - Distanze di sicurezza. Quesito.

Si trasmette l'allegato quesito del Comando Provinciale VV.F di Mantova volto a chiarire in quali condizioni possano autorizzarsi depositi di GPL di capacità inferiore a 5 m³ intestati a ditte distinte. In relazione a quanto espresso dal Comando, lo scrivente ritiene che nel caso di depositi intestati a ditte distinte, questi debbano essere progettati e realizzati in conformità al p.to 4.3.1 del D.M. 31.03.84, così come modificato dal D.M. 20.07.93 (p.ti "f" e "g").

Prot. n° 7678 del 22 ottobre 1998

OGGETTO: D.M. 31/3/84 - Richiesta chiarimenti.

Vengono presentate a questo Comando richieste di pareri preventivi per l'installazione di serbatoi fuori terra ed interrati di G.P.L di capacità complessiva non superiore a 5 mc., ubicati sulla stessa area e nello stesso recinto, ma di proprietari diversi. (condomini, villette a schiera ecc ...). I contenitori sono collocati in recinto in ossequio alle distanze, fra loro, previste dal citato decreto.

All'atto del sopralluogo si dovrebbe rilasciare un certificato di prevenzione incendi ad ognuno dei titolari dei serbatoi, venendosi così a creare una situazione in cui più attività coesisterebbero nello stesso recinto, senza che fra di esse intercorrano le distanze di sicurezza previste dal decreto al titolo IV punto 4.3.1 lettera a) inoltre in caso d'incendio verrebbero sicuramente coinvolti anche i serbatoi degli altri proprietari.

In siffatte condizioni è parere di questo Comando, salvo le determinazioni di codesto Ministero, che i serbatoi di diversa proprietà installati sulla stessa area siano collocati, in recinto proprio, distanti gli uni dagli altri 5 mt. per capacità fino a 3 mc. e 7,5 mt per capacità fino da 3 mc a 5 mc.

¹ Il quesito può essere ritenuto valido anche dopo l'emanazione della nuova regola tecnica di cui al DM 14 Maggio 2004, facendo riferimento alle distanze di sicurezza previste all'Art. 7 lett. e) dell'allegato al decreto.